

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>)

contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

24A03347

MINISTERO DELLA SALUTE

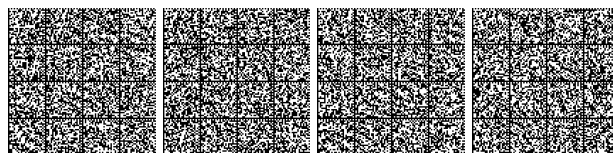
DECRETO 2 maggio 2024.

Adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per



garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e della brucellosi e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in particolare l'allegato 1;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art. 13, comma 1, lettera d) che stabilisce che il Ministro della salute adotta, con proprio decreto, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

Visto l'art. 13, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 136 del 2022 che stabilisce che il Ministro della salute con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo *status* di indenne da malattia può essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo art. 20, del regolamento (UE) 2020/689;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 e suo manuale operativo adottato con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2023, n. 113;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo *status* di indenne da malattia dei compartimenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, e il sistema informativo per il trattamento delle informazioni ed in particolare gli articoli 9 e 10;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello *status* di indenne da malattia e dello *status* di zona di non vaccinazione di alcuni stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione del 28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e



bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 recante il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2023 n. 113;

Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 entrato in vigore il 21 aprile 2021 stabilisce il contenuto dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini;

Preso atto che nell'anno 2021 l'Italia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 429/2016 e dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002, ha presentato alla Commissione per l'approvazione i programmi decennali di eradicazione obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini, i quali sono stati approvati dalla Commissione europea come riportato negli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 con cui sono stati adottati i predetti programmi per l'anno 2022 presentati anche per il cofinanziamento alla Commissione europea;

Considerato che, a decorrere dal 2024, i predetti programmi non sono più ammessi al cofinanziamento da parte dell'Unione europea e che gli stessi devono essere presentati alla Commissione solo in caso di modifiche o integrazioni al programma per quanto riguarda le misure di sorveglianza, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002;

Rilevato altresì che le modifiche o integrazioni devono avere ad oggetto le misure previste dagli articoli 12, 13, 14, 15 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;

Rilevata la necessità di provvedere all'adeguamento alle disposizioni del nuovo regolamento di salute animale e dei regolamenti delegati anche dei programmi di eradicazione contenenti prescrizioni sulla sorveglianza, in particolare, per quanto riguarda i programmi obbligatori con prescrizioni specifiche sulle qualifiche sanitarie e sull'autocontrollo negli stabilimenti da parte degli operatori, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;

Rilevata altresì la necessità di disciplinare nei programmi obbligatori l'indagine epidemiologica per i casi sospetti e confermati delle malattie, ai sensi dell'art. 9 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;

Ritenuto pertanto necessario presentare i nuovi programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini alla Commissione europea, tenuto conto delle predette modificazioni alla strategia di eradicazione e sorveglianza, ai sensi degli articoli 12 e 15 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689;

Vista la comunicazione del 16 gennaio 2024 con cui la Commissione europea ha comunicato di aver approvato i programmi di eradicazione obbligatoria per tubercolosi

e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini con modifiche presentati dall'Italia per gli anni 2024-2030;

Sentiti i centri di referenza nazionale per le brucellosi presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e per la tubercolosi da *Mycobacterium Bovis* presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;

Sentite le regioni e le province autonome sui programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'art. 31, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/429;

Ritenuto pertanto di adottare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini con modifiche approvati dalla Commissione europea;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2023, n. 5;

Decreta:

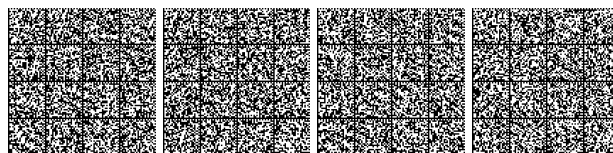
Art. 1.

Programma di eradicazione per infezione da brucellosi bovina e bufalina, da brucellosi ovina e caprina, da tubercolosi bovina e bufalina

1. Sono adottati in attuazione dell'art. 13, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 il programma nazionale obbligatorio di eradicazione nelle zone non indenni per l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per le popolazioni di bovini, ovini e caprini di cui all'allegato 1 e il programma nazionale obbligatorio di eradicazione nelle zone non indenni per l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae*, *M. tuberculosis*) per le popolazioni di bovini di cui all'allegato 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto, da attuarsi negli anni 2024-2030.

2. I programmi nazionali obbligatori di eradicazione contengono anche le misure di sorveglianza da applicarsi nei territori indenni dalle malattie per il mantenimento della qualifica sanitaria.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di raggiungere e/o mantenere lo status di indenne del territorio attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente e una riduzione programmata di almeno il 10% annuo su base provinciale della prevalenza di ciascuna malattia. Il raggiungimento dell'obiettivo è valutato attraverso le informazioni registrate nel sistema informativo VETINFO.



Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ed i relativi allegati sono soggetti a verifica periodica da parte del Ministero della salute, tenuto conto della evoluzione della situazione epidemiologica relativa da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovina e caprina, tubercolosi bovina e bufalina, nonché delle eventuali modifiche intervenute alla normativa di riferimento e degli obiettivi definiti dalla Direzione strategica permanente, di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 maggio 2024

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1604

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero della salute al link: www.salute.gov.it

24A03318

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 giugno 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di consumo di Mellame - Soc. coop. a r.l.», in Arsìe.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la no-

mina del Commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale del 23 aprile 2003, con il quale la società cooperativa «Cooperativa di Consumo di Mellame - soc. coop. a r.l.», con sede in Arsìe (BL), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e contestualmente ne è stato nominato Commissario liquidatore il dott. Angelo Pasquale Pioggia;

Preso atto del decesso del dott. Angelo Pasquale Pioggia, comunicato con nota prot. 225695 del 26 luglio 2021;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coattive amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni

